



Avvocatura dello Stato

- CORTE D'APPELLO DI CATANIA -

Sezione Lavoro

RICORSO

Per MINISTERO DELL'ISTRUZIONE e DEL MERITO - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Ambito territoriale per la provincia di Ragusa, in persona del Ministro *pro tempore* (c.f. 80185250588), organicamente patrocinato dall'**Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania** (cod. fisc. 80014130878; fax: 095/722.1336; PEC: catania@mailcert.avvocaturastato.it) nei cui uffici, siti in Catania, Via Vecchia Ognina, 149, è domiciliato;

- appellante -

Contro

PUGLISI LOREDANA (c.f. PGLLDN79D66F258C), nata a Modica il 26.4.1979 ed ivi residente nella Via Fosso Tantillo Pirato Quartarella n°12/A, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'**avv. Carmelo Blanco (c.f. BLNCML73R09F258P)** e dell'**Avv. Sterlino Paolo (c.f. STRPLA83B20F258N)**, sito in Modica nella Via Fosso Tantillo Pirato Quartarella n°19/M, che l'hanno rappresentata e difesa in primo grado;

- appellata -

Nei confronti di

tutti gli iscritti ed aspiranti all'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia per il personale ATA per il triennio 2024-2027, presso l'I.S. "G. Verga" di Modica (Allegato n°1), per i profili di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico, Collaboratore Scolastico e Operatore Scolastico, con punteggio uguale o superiore a quello della ricorrente;

- litisconsorti necessari -

Per l'appello

della sentenza n.242/2025 (all.1), pubbl. il 24/02/2025 dal Tribunale di Ragusa in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Cristina Carrara, nel procedimento RG n. 2791/2024, notificata in data 20 Marzo 2025 (all.2)





PREMESSA

Controparte, con ricorso ex art. 414 c.p.c., ha dedotto:

- a) di avere presentato domanda di conferma/aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA, per il triennio 2024/2027, per i profili di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico, Collaboratore Scolastico e Operatore Scolastico;
- b) di avere fatto valere i servizi prestati negli a.a.s.s. 2017/2024 come educatrice per l'infanzia, alle dipendenze di diverse cooperative ma tutti all'interno di vari istituti scolastici della provincia di Ragusa ed in forza di precisa convenzione con l'Ufficio Scolastico Provinciale ed il Comune di Modica;
- c) che non le è stato attribuito alcun punteggio per detti servizi, in quanto non resi alle dipendenze di una P.A.;
- a) che l'operato dell'Amministrazione scolastica è illegittimo, essendo i servizi in questione sussumibili sotto la voce residuale "altro servizio" prevista dalle tabelle allegate al D.M. 89/2024, ed, in particolare, dell'allegato A/1, punto B, comma 8) per il profilo di Assistente Amministrativo, ai sensi dell'allegato A/2, punto B, comma 8) per il profilo di Assistente Tecnico, ai sensi dell'allegato A/5, punto B), comma 5) per il profilo di Collaboratore Scolastico ed ai sensi dell'allegato A/6, punto B), comma 5) per il nuovo profilo di Operatore Scolastico;
- b) che, infatti, il concetto di "servizio" andrebbe inteso in senso ampio, ricomprendente qualsiasi tipo di servizio reso all'interno di scuole pubbliche, *a fortiori* ove - come in specie - finanziato con denaro pubblico ed organizzato dalle stesse scuole utilizzatrici.

Ha chiesto, in definitiva, riconoscersi il punteggio aggiuntivo per i servizi indicati in domanda ed il conseguente riposizionamento in graduatoria.

Con la pronuncia in epigrafe, il Tribunale di primo grado ha accolto le domande avversarie, condannando alle spese del grado.

A parere dell'Amministrazione appellante, la sentenza deve essere riformata per le seguenti





MOTIVAZIONI

a) CAPI DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO

La sentenza viene impugnata nella parte in cui afferma: "il ricorso è fondato e va accolto nel merito. [...]"

Ebbene, la circostanza che siano stati separatamente contemplati il servizio prestato in determinati istituti scolastici e quello alle dirette dipendenze dello Stato o di enti locali è chiaro indice dell'intento di ritenere valutabile, quale titolo utile ai fini del punteggio da assegnarsi in graduatoria, anche l'attività lavorativa prestata all'interno degli istituti scolastici espressamente elencati, sebbene non alle dirette dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni. Diversamente opinando, resterebbe priva di utilità la previsione del servizio in detti istituti scolastici, rientrando siffatto servizio sic et simpliciter nella categoria del lavoro espletato alle dipendenze di enti pubblici, statali o locali.

Se poi si considera che tra gli istituti scolastici elencati vi sono anche scuole non statali, e che per scuola non statale si intende la scuola non gestita dallo Stato, la quale può essere sia pubblica che privata, definendosi poi paritaria se abilitata dal Ministero a rilasciare titoli di studio al pari delle scuole statali, è irragionevole non considerare il servizio prestato presso scuole pubbliche ma senza un rapporto di lavoro dipendente con l'ente pubblico, essendo infatti valutato utile anche il servizio reso in scuole non statali private, eventualmente alle dipendenze della stessa scuola privata.

Deve allora ritenersi che si sia inteso valorizzare - da un lato - l'esperienza maturata nei settori di riferimento presso scuole sia pubbliche che private, a prescindere dalla natura pubblica o privata del rapporto di lavoro sottostante - e dall'altro - l'esistenza di un pubblico impiego, indipendentemente dal tipo di mansioni espletate ovvero dal settore di precedente impiego.

Del resto, come autorevolmente osservato dal Consiglio di Stato (Sez. II, n. 161/2015), "se l'iscrizione nelle graduatorie per le c.d. supplenze temporanee, in qualità di collaboratore scolastico, va subordinata al fatto di aver prestato per almeno 30 giorni servizio





alle dipendenze delle istituzioni scolastiche statali con rapporto di impiego con lo Stato o con Enti locali, rilevando a tal fine la natura pubblicistica della controparte del rapporto d'impiego a tempo determinato, per quel che riguarda la valutazione dei titoli non è più la natura della controparte del rapporto che assume rilievo, tanto è vero che è valutato anche il servizio prestato presso scuole private pareggiate, in cui la controparte è costituita da un ente avente natura privatistica; sicché il servizio in una istituzione scolastica pubblica, prestato sia pure con l'intermediazione di una cooperativa, va valutato come titolo di servizio al fine del conseguimento di una certa posizione in graduatoria, mentre non potrebbe mai costituire titolo per ottenere l'ammissione alla graduatoria medesima" (Cons. Stato, sez. II, 13.8.2015, n. 161).

In tal quadro, alle previsioni testé citate vanno indubbiamente ricondotti i servizi prestati dalla ricorrente all'interno di istituti scolastici della provincia di Ragusa (come risultanti da certificazione dell'UPL, all. 3), non potendosi, come detto, dare rilievo alla natura privatistica dell'ente datoriale.

Il Ministero non ha posto in dubbio il diritto della ricorrente ad essere inserita nelle graduatorie di circolo (in cui era già inserita prima della domanda di aggiornamento presentata per il triennio in corso), controvertendosi unicamente della valutabilità del servizio prestato presso istituzioni scolastiche statali, pur se non alle dirette dipendenze di un ente pubblico, ma di un soggetto privato.

Tuttavia, per quanto sopra, la natura privata del soggetto giustifica solo l'attribuzione dei minori punteggi previsti dalle ricordate tabelle, non anche la più radicale conseguenza della non valutabilità. Peraltro, l'Amministrazione scolastica non ha offerto elementi puntuali idonei ad escludere che i servizi prestati nel corso degli anni dalla ricorrente presso l'Asilo comunale di Modica fossero assimilabili al contenuto delle mansioni proprie dei profili professionali oggetto di domanda, e neppure ha contestato che tali attività, benché formalmente espletate alle dipendenze di soggetti privati, fossero finanziate con denaro pubblico, nell'ambito di convenzioni di quei soggetti privati con enti locali.





Il ricorso, pertanto, merita accoglimento. Va conseguentemente ordinato all'Amministrazione scolastica di iscrivere la ricorrente nelle graduatorie definitive di circolo o di istituto di III fascia del personale ATA della Provincia di Ragusa per il triennio 2024/2027 valutando (e riconoscendo il relativo punteggio per) tutti servizi prestati tra 2017/2018 e l'a.s. 2023/2024 risultanti dalle certificazioni in atti, ove dichiarati in domanda e non già valutati.

Secondo il principio della soccombenza, vanno poste a carico dell'Amministrazione scolastica soltanto le spese relative alla fase di merito, come liquidate in dispositivo tenuto conto della non complessità e serialità della lite e della contenuta attività processuale concretamente svolta".

Viene quindi impugnata la conseguente regolamentazione delle spese ed il dispositivo conclusivo per le statuizioni corrispondenti ai capi motivazionali della sentenza impugnati.

c) VIOLAZIONI DI LEGGE DENUNCIATE E LORO RILEVANZA AI FINI DELLA DECISIONE IMPUGNATA

Violazione e falsa applicazione del D.M. n. 89/2024. Violazione artt. 3 e 97, quarto comma, Cost.

Il servizio prestato da controparte dall'A.S.2017/18 all'A.S. 2023/2024, presso diversi istituti scolastici di Ragusa, nella qualità di educatrice per l'infanzia - alle dipendenze di diverse società cooperative - non può essere valutato quale titolo idoneo, relativamente al computo del punteggio finale, ai sensi del D.M. n. 89/2024, ai fini della domanda di conferma/aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia per il personale ATA per il triennio 2024/2027 come, invece, erroneamente ritenuto dal Primo Decidente.

Come è noto, la procedura di reclutamento del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.) delle scuole di ogni ordine e grado è condotta dall'Amministrazione Scolastica, la quale procede ad attribuire i punteggi in base ai titoli, culturali e di servizio, presentati dai candidati nella domanda di conferma/aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto.





La pluralità di tabelle allegate al Decreto assolve la duplice esigenza di consentire ai candidati di concorrere per più profili tecnico-amministrativi e, dall'altro lato, permettere all'Amministrazione la possibilità di proporzionare il punteggio da attribuire a ciascuno dei concorrenti in base al periodo ed alla tipologia del servizio effettivamente prestato.

I profili per cui si può concorrere sono i seguenti: Assistente amministrativo (Allegato A/1), Assistente tecnico, di Cuoco, di Infermiere (Allegato A/2), guardarobiere (Allegato A/3), Operatore dei servizi agrari (Allegato A/4), Collaboratore scolastico (Allegato A/5), Operatore scolastico (Allegato A/6).

Invero, per ciascuna categoria vi sono due tabelle (A e B) volte a distinguere rispettivamente i titoli di cultura e quelli di servizio. Questi ultimi sono ulteriormente distinti in tre sottocategorie, alle quali corrispondono differenti punteggi, in relazione al tipo di mansione presa in considerazione.

Più nel dettaglio, alla lettera B) dell'Allegato A/1 disciplinante i titoli di servizio per le supplenze di Assistente amministrativo (profilo per il quale controparte concorre) è dato riscontrare:

- i punti 7.1) e 7.2) previsti per attribuire punteggi al servizio prestato in qualità di responsabile amministrativo od assistente amministrativo, differenziando il relativo punteggio (punti 6 ovvero ridotto alla metà) a seconda della natura, pubblica o privata, delle scuole nelle quali si è prestato tale servizio (es. scuole dell'infanzia statali, delle Regioni Sicilia e Valle d'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano; scuole primarie statali; scuole di istruzione secondaria o artistica statali, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nelle istituzioni convittuali ovvero scuole dell'infanzia non statali autorizzate; scuole primarie non statali parificate, sussidiate o sussidiarie; scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate; scuole non statali paritarie);

- Il punto 8) per valutare *"altro servizio prestato in una*





qualsiasi delle scuole elencate al punto 7.1), ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S. e il servizio prestato con rapporto di lavoro costituito con enti locali, servizio prestato come modello vivente", prevedendo anche qui la distinzione del punto precedente (punti 1,20 ovvero ridotto alla metà).

- Infine, il punto 9) volto ad attribuire punti per il "servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici" (punti 0,60).

Analoga disciplina differenziata si rinviene nei successivi allegati, in particolare quello concernente il profilo di Collaboratore Scolastico (All. A/5, lett. B, punti 4.1, 4.2, 5 e 6) e di Operatore Scolastico (All. A/6, lett. B, punti 4.1, 4.2, 5 e 6), profili anch'essi selezionati dalla controparte.

Tale elencazione, pur essendo pedissequamente e correttamente riportata dal Giudice nella sentenza qui gravata, ha condotto il medesimo Decidente - a parere dell'odierna appellante Amministrazione - ad una soluzione della controversia non condivisibile, essendo il ragionamento logico-giuridico del tutto erroneo.

Invero, erra il Primo Decidente nel ritenere che la separata previsione dei servizi, in base al tipo ed alla natura degli istituti scolastici presso i quali essi sono stati prestati (vale a dire, statali, non statali ovvero di quelli resi alle dirette dipendenze dello Stato o di Enti locali), consentirebbe la valutazione anche di ulteriori servizi resi all'interno di tali istituti scolastici indipendentemente dal fatto che tali attività siano state prestate alle dipendenze di PP.AA.

L'Amministrazione non ritiene possibile la valutazione di un servizio non prestato alle dirette dipendenze di Pubbliche Amministrazioni sol perché svolto all'interno (presso) gli istituti scolastici espressamente elencati alle tabelle dei titoli di servizio allegate al D.M. n. 89/2024.

Una simile interpretazione, infatti, consentirebbe di valutare qualsiasi servizio adottando quale (unico) canone discrezionale il luogo di svolgimento del servizio medesimo vanificando la ratio sottesa alla procedura delle graduatorie e, soprattutto, prescindendo dalle





reali intenzioni del Ministero.

Semmai, la diversità degli istituti scolastici previsti consente di graduare il punteggio in relazione proprio alla specifica scuola ove il servizio reclamato è stato svolto, privilegiando - mediante un maggior punteggio - quello reso presso scuole pubbliche statali.

Preme, comunque, sottolineare che tutti i servizi valutabili (e previsti) nelle tabelle fanno riferimento esclusivo ai servizi prestati alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, salvo diversa ed espressa previsione.

È, infatti, questa la *ratio* sottesa all'intera procedura di reclutamento del personale ATA, in modo da garantire l'inserimento nell'organico scolastico di soggetti che abbiano già soddisfatto i requisiti minimi richiesti per ogni pubblico impiego e che aspirino ad ottenere una stabilizzazione della propria posizione lavorativa.

Ciononostante, è altresì possibile che l'Amministrazione prenda in considerazione - attribuendo il relativo punteggio e consentendo l'opportunità di concorrere - anche ulteriori servizi non svolti alle dipendenze delle PP.AA. quanto piuttosto di gestori privati purché la stessa Amministrazione lo preveda espressamente.

Questo è il caso del punto 7.2. (come anche dei successivi punti contenuti negli ulteriori Allegati) delle tabelle sopra citate, ove si valuta il servizio di cui al precedente punto 7.1. presso scuole che statali non sono.

Ma essa è da considerarsi quale eccezione alla regola generale che attribuisce rilievo solo ai rapporti alle dipendenze della P.A..

A tal proposito, sono errate le considerazioni del giudice di primo grado nella parte in cui sostiene l'irrilevanza della qualità pubblica del datore di lavoro e, anzi, che possa prescindere del tutto valorizzando, invece, il dato sostanziale vale a dire l'aver prestato servizi presso una scuola (come poco sopra accennato).

A nulla, infatti, rileva il dato per il quale, benché svolto da società cooperative, il servizio sia stato reso presso istituti scolastici finanziato con denaro pubblico ed organizzato dalle stesse scuole utilizzatrici: esso è e rimane un rapporto alle dipendenze di un privato.





Il decreto fa esclusivo riferimento ai servizi prestati alle dirette dipendenze dello Stato e, in aggiunta, ove prende in considerazione anche servizi resi in scuole che statali non sono (vedi punto 7.2 ed altri), lo prevede espressamente e con riferimento alla specifica tipologia di servizio che di volta in volta rileva.

Si è, in effetti, già sottolineato come la regola generale sottesa all'intera procedura di reclutamento del personale ATA presupponga un servizio prestato alle dipendenze della Pubblica Amministrazione e che solo eccezionalmente è consentito la valutazione di servizi altri e diversi resi alle dipendenze di soggetti privati.

Tale concetto è ulteriormente ribadito dalla **nota n. 1293 del 22 Febbraio del 2012 resa dalla Direzione Generale per il personale scolastico (all.)**, avente ad oggetto proprio le istruzioni e indicazioni operative concernente i concorsi per soli titoli per l'accesso ai profili professionali dell'area A e B del personale ATA della scuola, di cui all'art. 554 del D. Lgs. n. 297/1994. Lì si dispone infatti che: "Il servizio da valutare è solo quello prestato alle dirette dipendenze delle Amministrazioni Statali o EE.LL", escludendo rilevanza a qualsiasi rapporto di impiego non sussumibile nell'ambito del lavoro pubblico.

Da quanto fin qui spiegato è, dunque, possibile trarre i seguenti corollari: **1) l'elencazione dei titoli di servizio contenuta nelle varie tabelle è da ritenersi tassativa e non meramente esemplificativa; 2) i servizi valutabili sono solo quelli prestati alle dipendenze di PP.AA., salvo espresse deroghe.**

Gli allegati, infatti, non lasciano spazio ad operazioni ermeneutico-interpretative volte ad inserire tra i titoli già previsti in tabella ulteriori e diversi profili e/o mansioni non previsti.

A fortiori, **risulta inaccettabile, perché ultronea rispetto ad una qualsiasi interpretazione estensiva dell'elencazione, ritenere che il punto 8) della tabella dell'allegato A/1 (come pure l'allegato A/5, punto B, comma 5 e l'allegato A/6, punto B, comma 5, per gli altri profili), nel valutare "altro servizio prestato in una qualsiasi delle scuole elencate al punto 7.1" - ovvero a quelle del punto 7.2 - ricompreda qualsiasi servizio, ivi compreso quello prestato in**





qualità di Educatrice per l'infanzia, tra l'altro alle dipendenze di società cooperative.

In ogni caso, la circostanza per la quale il Decreto Ministeriale specifica il servizio reso alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici (rispettivamente, al punto 9 degli Allegati A/1 e A/2; punto 7 degli Allegati A/3 e A/4; punto 6 degli Allegati A/5 e A/6) non è priva di utilità, come sostenuto dal primo Decidente, né tantomeno costituisce una restrizione dei titoli valutabili ma, anzi, una previsione per valorizzare servizi non altrimenti valutabili.

Basti pensare che, proprio in tale mansione, rientra - come si legge anche dalle avvertenze di cui a pag. 18 lett. A) secondo periodo - il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali.

§

Alla luce di quanto fin qui detto, va ora esaminato un aspetto di essenziale rilevanza per la risoluzione della controversia *de qua*, totalmente assente nella parte motiva della sentenza impugnata così come anche negli scritti difensivi di controparte: il tipo di servizio svolto.

Infatti, i profili per cui si può concorrere sono espressamente e chiaramente indicati nel Decreto Ministeriale ed è ad essi che va parametrato il servizio di cui si chiede il riconoscimento in graduatoria, mediante la relativa attribuzione di punteggio.

Nel caso di specie, la controparte reclama il servizio prestato in qualità di Educatrice per l'infanzia.

Tuttavia, l'educatrice per l'infanzia si differenzia notevolmente - per requisiti richiesti e capacità professionali - dagli altri servizi.

Esso ha un ruolo di tipo educativo più che tecnico-amministrativo, non essendo comparabile ai profili, ad esempio, di responsabile od assistente amministrativo né di operatore o collaboratore scolastico.





Sicché, a nulla rileva sottolineare l'ampiezza e la non meglio specificata locuzione di "altro servizio" prevista dal punto 8) della tabella B del primo Allegato, come pure di quelli successivi, in quanto tale dizione non rappresenta una formula di stile per ricomprendervi qualsiasi servizio diverso da quelli già elencati bensì, ed unicamente, servizi che abbiano una **relazione inestricabile** con le mansioni tipiche da svolgere in un istituto scolastico, diverse da quelle didattiche.

Emerge, dunque, una evidente incompatibilità funzionale del servizio prestato in qualità di Educatrice per l'infanzia rispetto a quelli espressamente elencati per cui si svolge la selezione.

Da ciò ne discende che l'operazione effettuata dal primo Decidente non costituisce un'operazione ermeneutica estensiva bensì un vero e proprio processo nomopoietico.

Va, in effetti, rammentato che l'affinità di *ratio* deve necessariamente sussistere affinché operi una corretta operazione ermeneutica di tipo estensivo per ampliare, appunto, la medesima disciplina a casi non testualmente previsti ma sostanzialmente identici, che nel caso di specie non è dato riscontrare.

Non può, infatti, ritenersi plausibile la ricostruzione data dal giudice di prime cure per cui possa dirsi esistente un pubblico impiego indipendentemente dal tipo di mansioni espletate o dal settore di precedente impiego proprio perché, e contrariamente, sono questi i parametri cui il D.M. rinvia e, anzi, basa la valutazione e relativa attribuzione di punteggio.

Se si prescindesse del tutto dal tipo di servizio espletato in precedenza, l'elencazione dei titoli di servizio non solo resterebbe priva di applicazione ma addirittura sarebbe priva di utilità: *tamquam non esset*.

In definitiva, va ribadito che in tanto è possibile valorizzare l'esperienza maturata con i servizi precedentemente prestati in quanto essi coincidano con la specifica tipologia di servizio e di figura richiesta dal Decreto (!).

Ancora, di particolare importanza appare il dato per il quale il Decreto Ministeriale contiene già una previsione volta a





valorizzare l'acquisizione di competenze socio-sanitarie mediante frequenza di appositi corsi e relative certificazioni.

Questo è proprio il caso dell'allegato A/5 (figura del collaboratore scolastico) che prevede - non già tra i titoli di servizio ma nella tabella A, relativa ai titoli di cultura - il punto 2, che consente di attribuire il punteggio di 1 per le qualifiche ottenute al termine di corsi socio-assistenziali, socio-sanitari e qualifiche di operatore assistenza educativa ai disabili, rilasciati dalle Regioni.

Evidentemente, l'Amministrazione consente di valutare, con l'ottenimento di apposita certificazione, l'acquisizione di tali specifiche qualifiche senza ulteriormente prevedere il servizio di Educatrice per l'infanzia come idoneo all'attribuzione di ulteriore punteggio, proprio perché reso alle dipendenze di società cooperative. Pertanto, ulteriore corollario del D.M. si rinviene nel dato secondo il quale **non è rilevante che un qualsiasi servizio venga svolto PRESSO un istituto scolastico (sebbene ne costituisca un presupposto imprescindibile); è dirimente, piuttosto, il tipo di servizio svolto.**

Correttamente, infatti, l'Amministrazione Scolastica non ha attribuito alcun punteggio per il servizio reso da controparte in qualità di Educatrice per l'infanzia in quanto esso non è previsto, né diversamente prevedibile, tra i titoli di servizio elencati negli allegati al D.M. n. 89/2024.

Per contro, il giudice di primo grado ha erroneamente interpretato i criteri tabellari, operando un processo ermeneutico oltremodo estensivo ed attribuendo così rilievo ad un servizio che, *expressis verbis*, non risulta elencato.

Ne consegue logicamente che **la mancata previsione, tra i vari titoli di servizio, dell'impiego quale Educatrice per l'infanzia non è una dimenticanza da colmare in via interpretativa, come effettuato dal giudice di primo grado, ma una precisa e legittima scelta del Ministero, prima, e dell'Istituto scolastico, poi** (in sede di valutazione al fine di stilare la relativa graduatoria), a fronte della quale la controparte non può pretendere il riconoscimento di titoli non previsti (né prevedibili) nello stesso decreto in quanto,





ove il Ministero avesse voluto inserire anche la valutazione dei predetti servizi, lo avrebbe certamente fatto come, fra l'altro, è dato riscontrare nell'ipotesi di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S. di cui allo stesso n.8 ai quali, del resto, non è comparabile il servizio di Educatrice per l'infanzia.

§§

Nemmeno le difese ex adverso prospettate in sede di ricorso introduttivo (coincidenti, in parte, con il ragionamento condotto dal giudice di primo grado) appaiono ragionevoli.

Salvo diverse disposizioni, che espressamente stabiliscano la valutazione di ulteriori servizi anche alle dipendenze di privati, il servizio valutabile è, e non potrebbe essere diversamente, quello prestato alle dipendenze dello Stato.

In aggiunta, sono errate le considerazioni per le quali - sempre secondo la difesa della Liuzzo - non valutare il servizio Educatrice per l'infanzia come titolo idoneo ai fini dell'attribuzione di punteggio per concorrere, partecipare e, quindi, essere inseriti nella graduatoria ATA III Fascia violerebbe l'art. 45 della Legge n. 144/1999 richiamata dal D.M. n. 717/2014.

Tale disposizione, concernente la predisposizione di strumenti intesi a favorire l'inserimento al lavoro ovvero la ricollocazione di soggetti rimasti privi di occupazione, prevede una riserva pari al 30% ai lavoratori impegnati in lavori socialmente utili.

Tuttavia, tale norma non è minimante afferente al servizio prestato in qualità di Educatrice per l'infanzia (!).

Infatti, la *ratio* sottesa alla emanazione della Legge n. 144/1999 e, nello specifico, dell'art. 45, comma 8, a ben ricordare, riguarda(va) i c.d. ex LSU (cioè, gli ex lavoratori socialmente utili) e era volta ad affrontare la grave carenza del personale scolastico dell'epoca usando la competenza statale nella disciplina di codesto personale; nel dettaglio, essa era essenzialmente stata pensata per il servizio prestato dalle ditte di pulizie operanti negli istituti scolastici.

Servizio, quello relativo alla pulizia, nettamente differente da quello di un operatorio socio-sanitario ed assistenziale quale è





quello di Educatrice per l'infanzia.

Pertanto, appare del tutto inconferente richiamare tale disposizione in relazione alla mansione di cui controparte pretende il riconoscimento.

§§§

Infine, ove si accogliesse, come in realtà già avvenuto con la sentenza che qui si impugna, la possibilità di valutare servizi resi alle dipendenze di soggetti privati purché prestati presso (vale a dire, all'interno dello spazio fisico scolastico) le scuole, ritenendo valorizzabile l'esperienza maturata nei settori di riferimento presso scuole sia pubbliche che private a prescindere dalla natura pubblica o privata del rapporto di lavoro sottostante, **vi sarebbe una chiara ed espressa antinomia con il dettato costituzionale, in particolare con i principi di cui agli artt. 3 e 97, quarto comma, Cost..**

Orbene, irragionevole e contraddittoria sembra essere la disciplina individuata in primo grado, che è più favorevole per chi ha prestato servizio di qualsiasi tipo alle dipendenze di ente privato e peggiore per chi ha svolto un impiego alle dirette dipendenze di amministrazioni statali.

Sostenere che una simile violazione non sussista, sempre a detta della controparte, in quanto il decreto stesso già prevede un caso del genere, non è corretto e, paradossalmente, conferma quanto sin qui detto.

Controparte rinvia, nello specifico, al punto B), punti 5 e 6, della tabella A/6 per il profilo di operatore scolastico, nel quale si dispone che un anno di servizio presso una scuola paritaria (evidentemente non statale) valga 0,90 punti, mentre un anno di servizio presso un ente pubblico, viene valutato con il minor punteggio di 0,60.

Da ciò si prospetterebbe, secondo l'assunto mosso dalla lavoratrice, che l'art. 3 Cost. non è in alcun modo violato poiché si prevede espressamente che il servizio reso alle dipendenze di gestori privati è valutato con un punteggio addirittura maggiore rispetto a quello reso alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni.

Vero è che questo punteggio risulta essere superiore (nella





misura di 0.30 punti) di quanto invece possa essere attribuito ad un servizio reso mediante rapporto di lavoro con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, ma ciò è possibile in quanto è lo stesso Decreto a prevedere espressamente, ed eccezionalmente, una simile ipotesi.

In altri termini, si reitera ancora una volta che il principio ispiratore dell'intera procedura di reclutamento, per mezzo delle graduatorie di circolo e di istituto e secondo gli allegati al D.M., è quello di valutare un servizio prestato alle dipendenze dello Stato; quindi, la candidatura presentata in domanda sarà finalizzata ad ottenere un profilo che continuerà ad essere disciplinato e regolato secondo le regole del pubblico impiego.

Solo eccezionalmente, in quanto espressamente sancito, è consentito valutare servizi prestati non alle dipendenze di PP.AA.

È una scelta discrezionale dell'Amministrazione, non desumibile in via interpretativa né in modo restrittivo né, tantomeno, in via estensiva: *quod Lex* (in questo caso, il Ministero dell'Istruzione) *voluit, dixit*.

Non avere previsto il servizio di Educatrice per l'infanzia, quindi, pur prestato all'interno di istituti scolastici pubblici ma alle dipendenze di società cooperative, è una chiara volontà dell'Amministrazione.

Ma la violazione più grave sarebbe quella del meccanismo concorsuale di cui all'art. 97, quarto comma, Cost.

In effetti, inserire i dipendenti di cooperative privati - a seguito del servizio prestato in scuole - nelle graduatorie di circolo ed istituto con connessa attribuzione di punteggio significherebbe consentire a tali candidati di svolgere, ove utilmente posizionati in graduatoria, il relativo incarico/supplenza alle dirette dipendenze del MIM presso le scuole statali che, se espletato per 24 mesi, consente l'inserimento nelle graduatorie permanenti o c.d. "24 mesi".

Tale passaggio determinerebbe la possibilità di ottenere nuovi incarichi oltre all'eventuale immissione a ruolo con stipula di un contratto a tempo indeterminato alle dipendenze dell'Amministrazione Statale.





È evidente il contrasto con la procedura che vede l'accesso agli impieghi delle pubbliche amministrazioni mediante concorso di cui all'ultimo comma dell'art. 97 Cost., specie se si sottolinea che il servizio di cui si pretende il riconoscimento non è affatto reso alle dipendenze dello Stato né espressamente richiamato in tabella.

Permettere un siffatto meccanismo, consentirebbe una facile elusione del meccanismo concorsuale (sebbene per soli titoli), creando un canale di transizione dal privato al pubblico impiego eludendo i principi costituzionali.

Infatti, la gestione delle graduatorie è ispirata al principio di meritocrazia ed alla selezione mediante concorso per l'immissione dei candidati idonei all'interno degli organici scolastici; principio e selezione, questi ultimi, certamente mancanti nella selezione dei lavoratori delle società cooperative qui in esame, non essendo individuati da concorso o da graduatorie, né da qualsivoglia procedimento selettivo bensì, ed unicamente, dal diritto privato.

In conclusione, attesa la mancanza di disposizioni che esplicitamente prevedano il servizio prestato dalla controparte presso gli istituti scolastici, deve ribadirsi che tale servizio non può essere valutato ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di circolo e d'istituto per le supplenze dei profili da questa selezionati avendo, pertanto, l'Amministrazione correttamente operato nel non valutare i titoli esposti da parte appellata.

Alla luce delle considerazioni svolte, l'Amministrazione, come in epigrafe rappresentata e difesa, formula le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Adita Corte:

- In via principale e nel merito, accogliere i motivi *ut supra* riportati e, in riforma della gravata pronuncia, dichiarare infondate le domande avanzate con il ricorso di primo grado;
- Con vittoria di spese e compensi, che, fin d'ora, avuto riguardo ai parametri del D.M. 55/2014 ss.mm.ii., si richiede siano liquidate nei valori medi in relazione al valore della controversia.





ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.

Con riferimento alla notifica ai controinteressati, si osserva che, stante l'elevato numero degli stessi e la loro non agevole identificabilità, cui non si è provveduto *nominatim* neanche in primo grado, e considerata l'esigenza di celerità ed economia processuale, sussistono i presupposti per autorizzare la notifica ex art. 151 c.p.c. (derogando alle onerose formalità previste dall'art. 150 c.p.c.), mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza nel sito internet del MIM.

Infatti, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il presente ricorso andrà notificato a tutti i potenziali controinteressati, ossia a tutti coloro che, dall'accoglimento delle domande contenute nel ricorso di primo grado o, per converso, dall'accoglimento del presente appello, potrebbero avere un detrimento nella loro posizione nelle graduatorie in cui controparte ha richiesto la rettifica del punteggio attribuite.

Costoro possono essere identificati in tutti gli iscritti ed aspiranti all'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia per il personale ATA per il triennio 2024-2027, presso l'presso l'I.S. "G. Verga" di Modica, per i profili di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico, Collaboratore Scolastico e Operatore Scolastico, con punteggio uguale o superiore a quello della ricorrente.

RILEVATO

che la tradizionale notifica per pubblici proclami risulta oltremodo onerosa e, comunque, secondo il Consiglio di Stato 19.02.1990 n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino, potenziale convenuto in giudizio, di prendere visione costante della Gazzetta Ufficiale;

che, al contrario, il sito istituzionale del Ministero è, invece, costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle graduatorie, in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti;

che, pertanto, tale mezzo appare più idoneo ai fini che qui interessano;



invero, "in tema di notificazioni autorizzate dal Giudice ai sensi dell'art. 151 c.p.c., le forme devono trovare corrispondenza nello scopo dell'atto e le modalità prescelte debbono garantire i principi fondamentali del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio" (cfr. Cass. civ., Sez. VI, 11.10.2017 n. 23919).

Ritenuto quanto sopra, la Scrivente Difesa

FA ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudicante voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso ai controinteressati come in epigrafe identificabili con modalità diverse da quelle ordinarie, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., ossia mediante la pubblicazione del ricorso e dell'emanando decreto di fissazione dell'udienza sul sito internet istituzionale del MIM.

ISTANZE ISTRUTTORIE

Si produce:

- 1) Sentenza impugnata;
- 2) Relata di notifica della sentenza;
- 3) Decreto ministeriale n. 89/2024, contenente la tabella di valutazione dei titoli di servizio;
- 4) Istruzioni ed indicazioni operative della Direzione Generale per il personale scolastico;
- 5) ricorso di primo grado notificato.

Si dichiara che il valore della causa è indeterminabile e che il relativo contributo unificato, pari a € 388,50, va prenotato a debito ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 11 e 158 D.P.R. 115/2002.

Catania, 15 aprile 2025

Angelo Francesco Nicotra
AVVOCATO DELLO STATO

